



Sezione Provinciale di BERGAMO

Bergamo, 30 Dicembre 2013

email: [bergamo@conapo.it](mailto:bergamo@conapo.it)

Tel. 339.4501317

**A S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Prefetto Alberto DI PACE**

**A S.E. IL PREFETTO DI BERGAMO  
Dott.ssa Francesca FERRANDINO**

**AL SIG. CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
Dott. Ing. Alfio PINI**

**AL SIG. DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA  
Dott. Ing. Antonio MONACO**

**AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BERGAMO  
Dott.Ing. Giulio DE PALMA**

**ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA  
SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO**

**ALL' OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI  
PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI**

**ALL' UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO  
PUBBLICO E DIFESA CIVILE**

**ALLA SEGRETERIA GENERALE CONAPO  
CSE Antonio BRIZZI**

**ALLA SEGRETERIA REGIONALE CONAPO LOMBARDIA  
Sig. Enzo FENOLI**

**Oggetto: PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO - PREANNUNCIO DI SCIOPERO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO - RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PRESSO LA PREFETTURA DI BERGAMO AI SENSI DELL' ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE 146/90 E SS.MM. ED II.**

La scrivente Sezione Provinciale CONAPO di BERGAMO, con la presente proclama lo stato di agitazione sindacale provinciale, preannuncia l' intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiede la formale attivazione nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 146/90, Legge 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**Ai sensi dell' art. 2 comma 2 della legge 146/90 sull' esercizio del diritto di sciopero la scrivente evidenzia di NON voler adottare le procedure di conciliazione previste da accordi e contratti collettivi di settore, e chiede che il tentativo obbligatorio di conciliazione avvenga presso la prefettura di Bergamo.**

## Le motivazioni dello stato di agitazione sono esplicitate di seguito:

- In data 20.11.2013, il Comandante Provinciale VVF di Bergamo, dott. Ing. Giulio De Palma, ha emanato l'ordine del giorno n. 46 relativo alla mobilità interna del personale Capo Squadra, nel quale ha disposto che il **Coordinatore Provinciale della CGIL VVF di Bergamo sia trasferito con decorrenza 26.11.2013 dal distaccamento di Zogno alla Sede Centrale <<considerato le prerogative sindacali di cui all'art. 22 della l. 300/70 e la formale richiesta presentata dal C.S. Bettinelli Raffaele >>** (allegato n. 1).
- In data 22.11.2013, questa sezione provinciale Conapo di Bergamo, con specifica nota al comandante, **ha compiutamente evidenziato l'illegittimità di tale trasferimento**, visto che la norma invocata (art. 22 della legge 300/70) riguarda ben altre e diverse tutele, e stante l'inesistenza di qualsiasi diritto del sindacalista ad avere priorità nei trasferimenti rispetto agli altri colleghi. Il Conapo ha inoltre richiesto la **<< revoca dell' OdG. n. 146 del 20.11.2013, nella sola parte in cui, illegittimamente, dispone il trasferimento del coordinatore provinciale della CGIL VVF Bergamo C.S. Bettinelli Raffaele dal Distaccamento di Zogno alla sede centrale di Bergamo >>** e di **<< disporre, di conseguenza, il trasferimento di chi, avendone fatto espressa e formale domanda, ne avrebbe avuto invece il diritto, così come maturato alla data di scadenza della selezione di mobilità interna per il personale capo squadra >>** (allegato n. 2).
- In data 25.11.2013, il Conapo, con ulteriore nota al comandante, ha messo in evidenza aggiuntivi e più precisi motivi di illegittimità del trasferimento del coordinatore provinciale della CGIL VVF Bergamo C.S. Bettinelli Raffaele (allegato n. 3).
- In data 03.12.2013, il Comandante Provinciale di Bergamo dott. Ing. Giulio De Palma, a seguito delle note Conapo di cui sopra, ha inviato alle OO.SS. di Bergamo la nota prot. n. 16993, nella quale si giustifica adducendo la inconsistente motivazione che **<< la scelta di dare priorità alla istanza del C.S. Bettinelli è derivata dalla richiesta del Segretario Provinciale della funzione Pubblica CGIL Bergamo (nota del 8/5/2013 assunta e protocollo con il n. 6818 del 15/5/2013), dal principio generale di tutela delle prerogative sindacali che costituisce la "ratio" dell'art. 22 della legge 300/70 e dall'assenza di osservazioni da parte delle SS.LL. - interpretata dallo scrivente come silenzio-assenso – in occasione degli ultimi due incontri relativi proprio alla mobilità dei nuovi CS 2009 >>** (allegato n. 4). **Sul punto preme evidenziare che:** **a)** non sussiste nessun principio generale di tutela delle prerogative sindacali che consenta diritti di priorità nei trasferimenti rispetto al restante personale; **b)** non esiste l'istituto del silenzio-assenso nelle relazioni sindacali; **c)** la scrivente O.S. Conapo non è mai stata messa a conoscenza preventiva di tale trasferimento; **d)** nei verbali **<< degli ultimi due incontri relativi proprio alla mobilità dei nuovi CS 2009 >>** non vi è nessuna traccia di quanto affermato dal comandante di Bergamo.
- Nella medesima nota prot. N. 16996 del 03.12.2013 il comandante provinciale di Bergamo ha anche affermato che **<< ... lo stesso Bettinelli, in occasione della precedente mobilità, aveva spiegato allo scrivente che, pur potendosi avvalere delle citate prerogative sindacali per evitare la assegnazione al distaccamento di Zogno, aveva scelto, per non danneggiare altri colleghi, di accettare tale assegnazione provando a proseguire la sua attività sindacale in sede periferica >>** (allegato n. 4). **Sul punto preme evidenziare che:** **a)** la spiegazione è priva di pregio in quanto non sussiste alcuna prerogativa sindacale che dia priorità dei trasferimenti, né che possa evitare l'assegnazione ad una sede al momento del passaggio di qualifica, come ampiamente dimostrato nelle note Conapo allegate del 22 e del 25.11.2013; **b)** singolare che in tale spiegazione si tenga conto di **<< non danneggiare altri colleghi >>** e non se ne sia tenuto conto con l'OdG n. 46 ove l'attribuire una inesistente priorità nei trasferimenti dei sindacalisti, ha la ovvia conseguenza di "danneggiare tutti i colleghi che in applicazione di questo inventato principio si sono trovati e si troveranno nel futuro ad essere sorpassati senza motivo dai sindacalisti", **e nel caso specifico, un**

**capo squadra avente diritto al trasferimento né è stato privato adducendo un falso diritto di legge sulla inesistente priorità del sindacalista.**

- Sempre nella medesima nota prot. N. 16996 del 03.12.2013 il comandante provinciale di Bergamo ha anche affermato che **<< della mobilità di Bettinelli si accenna già nell'Ods n. 109 del 23 agosto u.s. relativo alla assegnazione dei nuovi CR con decorrenza 2007-2008 con riequilibrio dei CS.>>** (allegato n. 4). **Sul punto preme evidenziare che:** a) la affermazione del comandante non è pertinente in quanto nell' ods n. 109 del 23.08.2013, sebbene si accenni alla mobilità del CS Bettinelli, non si fa cenno alcuno a diritti di priorità del medesimo, e si dispone esclusivamente che **<<... il suddetto Bettinelli presti servizio in sede centrale ogni qualvolta sia presente a Zogno il secondo qualificato>>**, cosa ben diversa dai contestati diritti di priorità nel trasferimento ..
- Ancora, nella medesima nota prot. N. 16996 del 03.12.2013, il comandante provinciale di Bergamo, nell'evidente tentativo di trovare giustificazione al suo illegittimo operato, chiede alle OO.SS. di legalizzare l'inesistente diritto dei sindacalisti di priorità nei trasferimenti, mediante la richiesta di parere. si legge infatti che **<< Posto quanto sopra e considerato che i criteri di mobilità, salvo alcune regole generali, sono concordati in sede locale, si chiede a codeste OO.SS., esclusa naturalmente la CONAPO, un parere espresso ed ufficiale sul criterio utilizzato dallo scrivente in questa particolare situazione. Questo ai fini di ogni eventuale azione futura. >>**. (allegato n. 4). **Sul punto preme evidenziare che:** a) la vigente normativa contrattuale prevede che in sede locale sono concordati i **<<criteri generali>>** e non certo il caso specifico relativo al CS Bettinelli, ovvero **la normativa contrattuale non consente, tra amministrazione e sindacati, pattuizioni di criteri << ad personam >>**, b) la vigente normativa contrattuale prevede che **<< Dei processi di mobilità e spostamento temporaneo viene fornita preventiva informazione>>**, norma contrattuale violata nel caso del CS Bettinelli, c) ad oggi, la scrivente sezione provinciale Conapo non è comunque a conoscenza di accordi tra comando e OO.SS. che legittimino tale trasferimento.
- In data 09.12.2013, come trascritto nel verbale di incontro tra comando e OO.SS., il comandante provinciale, in merito a questa problematica ha affermato che **<< Il Comandante assicura che la questione verrà posta subito all' attenzione dell'Ufficio Centrale per le Relazioni Sindacali per un giudizio su quanto avvenuto e per le future occasioni. Tale parere sarà poi determinante ai fini di una eventuale modifica delle decisioni assunte.>>**, ed ancora che **<< Il Comandante ribadisce l'intenzione di chiarire la problematica coinvolgendo anche gli Uffici superiori.>>** (allegato n. 5) – **Sul punto preme evidenziare che :** a) l'Ufficio Centrale per le Relazioni Sindacali ha già chiarito, con [circolare prot. n. 636/S104/1](#) del 25.03.2009 riguardante le **<<Prerogative e relazioni sindacali>>** a pag. 8, alla voce **<<tutela del dirigente sindacale>>**, che non è contemplato alcun diritto di questo tipo per i dirigenti sindacali, ed in riferimento ai trasferimenti, specifica che **<<Il diritto non ricomprende, tuttavia, la facoltà del dirigente sindacale di scegliere una determinata unità operativa in occasione di prima assegnazione o riassegnazione ad una sede di servizio di livello dirigenziale>>**.
- E' quindi del tutto evidente che quanto disposto dal Comandante Provinciale del Vigili del Fuoco di Bergamo con OdG n. 46 del 20.11.2013, relativamente al trasferimento con priorità del CS Bettinelli Raffaele nella sua qualità di dirigente sindacale della CGIL VVF, in violazione di norme di legge e contrattuali, ha determinato un ingiusto vantaggio al CS Bettinelli Raffaele, ed un ingiusto danno al collega Capo Squadra che lo precedeva in graduatoria, come desumibile dai nominativi trasmessi dal comando. Come anche è evidente che il Comandante Provinciale, nonostante avvisato dallo scrivente sindacato di tale illegittima condotta, ha volutamente omesso di ripristinare la legalità (**rectius** omesso di rimuovere l'ingiusto vantaggio e l'ingiusto danno cagionati).

In conclusione, preso atto che dal 02.02.2014, l'attuale Comandante Provinciale di Bergamo Dott. Ing. Giulio De Palma sarà trasferito ad altro incarico, cessando dall'incarico di Comandante di Bergamo, vista la totale evidenza dell'insussistenza del diritto dei dirigenti sindacali ad avere priorità nei trasferimenti (nel caso di specie il coordinatore provinciale CGIL VVF CS Bettinelli Raffaele), si chiede che, prima del trasferimento, lo stesso ponga rimedio a quanto illegittimamente effettuato, evitando di lasciare ai posteri la soluzione dei Suoi errori.

§§§

Tanto premesso, questa Sezione Provinciale CONAPO, preavvisa che in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito negativo del tentativo di conciliazione, ricorrerà ad ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale Vigili del Fuoco di Bergamo, sede aeroportuale compresa, nel caso il personale ne dia mandato.

Oltre alle ulteriori eventuali responsabilità, che, per quanto ci è dato sapere e per le informazioni in nostro possesso, nel caso di specie, paiono configurare responsabilità di cui all'art. 323 c.p.

Si resta in attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie.

Distinti saluti e auguri di Buon Anno.

**IL RESPONDABILE PROVINCIALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF**

**Marco Borjassi**



**Allegati:**

- 1) OdG Comando Bergamo n. 46 del 20.11.2013
- 2) Nota Conapo del 22.11.2013
- 3) Nota Conapo del 25.11.2013
- 4) Nota Comando Bergamo prot. n. 16993 del 03.12.2013
- 5) Verbale Comando Bergamo – OO.SS. del 09.12.2013



Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Bergamo

Ufficio Personale

Bergamo 20.11.2013

*Ordine di Servizio n° 146*

Oggetto: Settore Personale – Personale Operativo - Mobilità interna Capi Squadra

Visto il completamento del corso di formazione a C.S. con decorrenza 01.01.2009;

Vista la nota ministeriale n. 32126 del 14/11/2013, relativa alla decorrenza della mobilità e dell'assegnazione dei neo C.S.;

Viste le istanze di mobilità interna e le preferenze espresse dai capi squadra anziani a seguito dell'O.d.G. n. 134 del 4.11.2013;

Considerato le prerogative sindacali di cui all'art. 22 della L. 300/70 e la formale richiesta presentata dal C.S. Bettinelli Raffaele;

**si dispone, con decorrenza 26 novembre 2013,**  
la seguente movimentazione dei C.S. anziani:

| N. | QUALIF. | COGNOME NOME           | DA           | A            |
|----|---------|------------------------|--------------|--------------|
| 1  | C.S.E.  | BRAMI MARIO            | ORIO – A     | ZOGNO – A    |
| 2  | C.S.E.  | PANSERI GIULIO         | CENTRALE – A | CENTRALE - B |
| 3  | C.S.    | QUARENGHI GIANDOMENICO | ORIO – A     | ORIO - D     |
| 4  | C.S.    | ACETI GIANCARLO        | ZOGNO – B    | CENTRALE - A |
| 5  | C.S.    | SAVOLDI GIUSEPPE       | CLUSONE – B  | CENTRALE - A |
| 6  | C.S.    | BETTINELLI RAFFAELE    | ZOGNO – A    | CENTRALE - A |

e l'assegnazione del C.S. proveniente dal Comando di Milano e dei neo C.S. nelle sedi e nei turni di seguito elencati:

|   |      |                        |  |             |
|---|------|------------------------|--|-------------|
| 1 | C.S. | ZAMBONI MIRCO          |  | ZOGNO - D   |
| 2 | C.S. | VITALI GIUSEPPE PIETRO |  | ZOGNO - B   |
| 3 | C.S. | ROSSI DANILO           |  | ORIO - A    |
| 4 | C.S. | GIAMMARIA MAURO        |  | ORIO - A    |
| 5 | C.S. | TRAINI ANGELO          |  | ORIO - D    |
| 6 | C.S. | FEDELI ROBERTO         |  | ORIO - D    |
| 7 | C.S. | NATALI FRANCESCO       |  | CLUSONE - C |
| 8 | C.S. | SIGNORELLI GIANLUCA    |  | ORIO - C    |
| 9 | C.S. | DI MAGGIO GIACOMO      |  | CLUSONE - B |
|   |      | LUSSANA VINCENZO       |  | CLUSONE - A |

Inoltre, al fine di provvedere al necessario riequilibrio del personale qualificato nei turni di servizio, si dispone la movimentazione del **C.S. PANSERI Paolo dalla Centrale T. D alla Centrale T. B.**

Il Comandante Reggente  
Ing. Giulio De Palma



*I Capi turno sono pregati di dare lettura del presente ods al Personale e di affiggerne una copia in bacheca.*



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale di BERGAMO

Bergamo, 22 Novembre 2013

email: [bergamo@conapo.it](mailto:bergamo@conapo.it)

Tel. 339.4501317

AL SIGNOR  
COMANDANTE PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO  
Dott. Ing. Giulio DE PALMA

e, p.c. AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIF. CIVILE  
Prefetto Alberto DI PACE

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
Dott. Ing. Alfio PINI

Oggetto: **ODG N. 146 DEL 20.11.2013 COMANDO PROV.LE VVF BERGAMO - MOBILITA' INTERNA CAPI SQUADRA – ILLEGITTIMO VANTAGGIO NELLA MOBILITA' DEL COORDINATORE PROVINCIALE DELLA CGIL C.S. BETTINELLI RAFFAELE – DIFFIDA.**

Dopo le segnalazioni CONAPO sulla necessità di chiari ed equi criteri di [richiamo del personale discontinuo](#), di chiari ed equi criteri sulla [gestione delle vigilanze](#), di chiari ed equi criteri per l'accesso al [corso istruttori professionali](#), di chiari ed equi criteri sulla gestione della [mobilità del personale vigile del fuoco](#) nonché sulla [assegnazione degli alloggi](#) a Bergamo, in quanto gestiti con modalità che lasciano forti dubbi sulla imparzialità dell' amministrazione, speravamo almeno nell'inizio di un cammino di riconoscimento di diritti paritari tra il personale, senza distinzione di tessera sindacale, così da poterci finalmente lasciare alle spalle quella fastidiosa sensazione che si respira a Bergamo ove pare che ogni sacrosanto diritto sia invece essere filtrato da talune organizzazioni sindacali in barba alla parità dei diritti e alla trasparenza.

Invece a quanto pare si persevera ....

Oltre a quanto sopra infatti, a seguito dell'ordine del giorno n. 146 del 20.11.2013 (che si allega) di mobilità interna del personale Capo Squadra, dobbiamo anche assistere ad **una delle cose che un sindacalista non dovrebbe mai fare, ovvero cercare di avvantaggiarsi rispetto ad altri nei trasferimenti sfruttando la propria posizione sindacale.**

Apprendiamo infatti dall' ODG in oggetto (di cui non abbiamo ricevuto nessuna informazione preventiva) che il **Coordinatore Provinciale della CGIL VVF di Bergamo sarà trasferito con decorrenza 26.11.2013 dal distaccamento di Zogno alla Sede Centrale <<considerato le prerogative sindacali di cui all'art. 22 della l. 300/70 e la formale richiesta presentata dal C.S. Bettinelli Raffaele >>.**

Spiace constatare che un rappresentante sindacale cerchi di avvantaggiarsi con **<<formale richiesta>>**, ovvero di avere priorità sugli altri colleghi, **cercando così di ottenere un diritto che in realtà non esiste !**

**Ma quello che spiace ancor di più è il fatto che il Comando di Bergamo in violazione di legge, abbia acconsentito a tale inesistente richiesta,** così negando invece il diritto al trasferimento a coloro che ne hanno fatto istanza vantando maggiore anzianità di servizio.

**Nessuna legge infatti conferisce il diritto al sindacalista di scegliere la sede dove prestare servizio, o di avere priorità sui colleghi nei trasferimenti,** ma solo il diritto alla intrasferibilità (d'ufficio) senza nulla osta della O.S. , quale misura di tutela contro eventuali allontanamenti o trasferimenti mirati ad "imbavagliare" i rappresentanti sindacali, i quali si ricorda, sono invece soggetti alle regole di mobilità **al pari di qualsiasi altro vigile del fuoco.**

Basta infatti leggere l' art. 22 della legge 300/70 , rubricato << *Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali*>> per rendersene conto.

La norma invocata dal comandi di Bergamo recita: << *Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna **può essere disposto** solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza* >>, articolo che si riferisce chiaramente alla **tutela contro i trasferimenti disposti d'autorità e non contiene nessuna "agevolazione o priorità" nei trasferimenti a domanda o nell'avvicinarsi all' una o all'altra sede di servizio.**

Se la scusante poi è quella di "agevolare l'attività sindacale del coordinatore provinciale della CGIL" trasferendolo (a scapito e danno di altri) in una sede più vicina "al Comandante" , ricordiamo che ciò, non solo non è contemplato da nessuna norma (avendo il legislatore stabilito per l'attività sindacale altri strumenti, quali ad esempio i permessi sindacali), ma è anche vietato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il quale, con [circolare prot. n. 636/S104/1](#) del 25.03.2009 riguardante le << *Prerogative e relazioni sindacali*>> a pag. 8, alla voce << *tutela del dirigente sindacale*>>, laddove, non contemplando alcun diritto di questo tipo per i dirigenti sindacali, in riferimento ai trasferimenti, ha anche chiarito che << *Il diritto non ricomprende, tuttavia, la facoltà del dirigente sindacale di scegliere una determinata unità operativa in occasione di prima assegnazione o riassegnazione ad una sede di servizio di livello dirigenziale*>>.

Tutto ciò premesso, si invita e diffida codesto Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Bergamo affinché provveda immediatamente:

- 1) alla revoca dell' OdG. n. 146 del 20.11.2013, nella sola parte in cui, illegittimamente, dispone il trasferimento del coordinatore provinciale della CGIL VVF Bergamo C.S. Bettinelli Raffaele dal Distaccamento di Zogno alla sede centrale di Bergamo.**
- 2) a disporre, di conseguenza, il trasferimento di chi, avendone fatto espressa e formale domanda, ne avrebbe avuto invece il diritto, così come maturato alla data di scadenza della selezione di mobilità interna per il personale capo squadra.**

Ci auguriamo inoltre di non dover ora assistere a eventuali tentativi e/o pressioni per convincere gli altri aventi diritto a revocare le loro domande di trasferimento, quale estremo rimedio per dare la parvenza di legittimo ad un trasferimento che legittimo non è ! Ipotesi peraltro poi non così remota, e alla quale purtroppo abbiamo già assistito in altri Comandi.

**IL RESPONSABILE PROVINCIALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF**

**Marco Boriassi**



Allegati: **Odg n. 146 del 20.11.2013**







# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale di BERGAMO

Bergamo, 25 Novembre 2013

email: [bergamo@conapo.it](mailto:bergamo@conapo.it)

Tel. 339.4501317

**AL COMANDANTE PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO  
Dott. Ing. Giulio DE PALMA**

**e, p.c. AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIF. CIVILE  
Prefetto Alberto DI PACE**

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
Dott. Ing. Alfio PINI**

Oggetto: **ODG N. 146 DEL 20.11.2013 COMANDO PROV.LE VVF BERGAMO - MOBILITA' INTERNA  
CAPI SQUADRA – ILLEGITTIMO VANTAGGIO NELLA MOBILITA' DEL COORDINATORE  
PROVINCIALE DELLA CGIL C.S. BETTINELLI RAFFAELE – DIFFIDA - SEGUITO NOTA 22.11.13**

Si fa riferimento alla precedente ns. [nota Conapo Bergamo del 22.11.2013](#), relativa all'**illegittimo vantaggio di priorità nei trasferimenti che codesto Comando ha ingiustamente concesso al C.S. Bettinelli Raffaele nella sua qualità di dirigente sindacale (Coordinatore Provinciale della CGIL VVF)** a seguito di espressa domanda dello stesso, così disponendo il trasferimento dal distacco di Zogno alla sede centrale di Bergamo. E ciò con priorità rispetto a personale più anziano.

Spiace constare che, nonostante questo sindacato Conapo abbia segnalato l'illegittimità di un tale trasferimento, motivato dal Comando di Bergamo ai sensi dell'art. 22 della legge 300/70 (che riguarda invece tutt'altro diritto per il dirigente sindacale), ad oggi nessun riscontro è pervenuto alla scrivente, ne siamo a conoscenza del venir meno del trasferimento illegittimamente disposto.

Nondimeno, circolano voci tra il personale, evidentemente diffuse da chi ve ne ha interesse ma di cui sconosciamo l'origine, secondo le quali, **già circa un anno fa, il Coordinatore Provinciale della CGIL VVF C.S. Bettinelli Raffaele, all'atto del passaggio di qualifica da VF a CS, non avrebbe dovuto essere trasferito a Zogno e che il trasferimento di cui si discute, sarebbe quindi la restituzione di quel diritto allora negato ...**

Ci auguriamo che non sia questa la motivazione del silenzio del Comandante Provinciale di Bergamo di fronte alla importante segnalazione del Conapo, e ancor di più ci auguriamo che non sia il Coordinatore Provinciale della CGIL VVF C.S. Bettinelli Raffaele ad addurre questi motivi a giustificazione della sua istanza, perché **sarebbe una ulteriore pretesa di inesistenti diritti, e quindi di volersi avvantaggiare a discapito di altri senza averne titolo**, siamo certi che un rappresentante del personale non possa arrivare a tanto !

Difatti, l'art. 28, comma 1 del d.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, riguardante la fonte contrattuale relativa ai vigili del fuoco espressamente prevede che << *Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilità e di passaggio di categoria o qualifica >>.*

Norma confermata anche dall'art. 7, comma 1 del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, ove ribadisce che << *Il trasferimento in sede od ufficio di diverso comune, o fra uffici di comune con popolazione*

non inferiore a trentamila abitanti e distanti non meno di 5 km, dei dirigenti sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, **salvo i casi di passaggio di categoria o qualifica** >>.

Tale disposizione contrattuale è mantenuta in vigore ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 7.8.2008 recante "Proroga di efficacia di norme", ivi chiarendo che al personale non direttivo e non dirigente del CNVVF <<continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale>>.

Peraltro, quanto sopra è anche ampiamente confermato dalla giurisprudenza dei tribunali amministrativi di cui, senza ragione di completezza, citiamo di seguito alcune sentenze.

Il T.A.R. Marche, con sentenza del 23/09/1997, n. 934 ha affermato che << E' da escludere che il nullaosta dell'organizzazione sindacale di appartenenza debba essere chiesto in qualunque caso di assegnazione del dirigente sindacale ad altra sede di servizio, poichè la "ratio" dell'art. 40, d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 è di garantire l'esercizio della libertà sindacale nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro; sicchè il nullaosta è necessario solo allorchè il trasferimento sia stato disposto ad iniziativa dell'amministrazione e **non quando sia riconducibile** (come nella fattispecie) **alla volontà del dipendente interessato il quale, partecipando ad una procedura concorsuale, s'impegna, al pari di tutti i candidati, a raggiungere qualsiasi destinazione.**>>

Dello stesso identico letterale tenore anche le successive T.A.R. Molise, n. 3331 del 2004, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 19/04/2007, n. 3450, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13/06/2007, n. 6139, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 17/4/2009, n. 3928, senza ragione di completezza.

Difatti la *ratio* dell'art. 22, l. n. 300/1970, che disciplina la tutela del dirigente sindacale nei procedimenti di trasferimento, è essenzialmente quella di impedire lo sradicamento di chi svolge attività sindacale dal contesto in cui la esplica (cfr. su tale principio, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 1996, n. 121).

**In buona sostanza è quindi chiaro che il C.S. Bettinelli Raffaele non può avvalersi della sua funzione di Coordinatore Provinciale della CGIL VVF, né per avere priorità nell'attuale trasferimento da Zogno alla sede centrale, né per asserire, ora per allora, che al momento del passaggio di qualifica a capo squadra poteva vantare l'inesistente diritto a non essere assegnato al distacco di Zogno.**

Inoltre, facciamo sommessamente notare al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo che, a seguito della nostra precedente diffida del 22.11.2013, nonché a seguito dei contenuti della presente nota, **egli non può certo più dirsi ignaro** di tali norme, di talché risultano evidenti le proprie **intenzionalità** qualora dovesse continuare a perseverare nel consentire l'ingiusto vantaggio nel trasferimento del Coordinatore Provinciale della CGIL VVF C.S. Bettinelli Raffaele e l'ingiusto danno di chi avendone maggior diritto ha presentato analoga istanza di trasferimento, così esponendosi anche al rischio di eventuali responsabilità di cui all' art. 323 del codice penale.

Restiamo in attesa di urgente riscontro.

Avvisiamo comunque che **decorsi inutilmente nel silenzio ulteriori gg. 3 dal ricevimento della presente**, si fa riserva di ulteriori azioni sindacali, ivi compreso il ricorso allo stato di agitazione provinciale, nonché agli organi di stampa, per questa bizzarra agevolazione concessa senza averne diritto, che se non chiarita, così come descritta nell' OdG n. 146 del 20.11.2013 risulta essere uno schiaffo al personale di Bergamo, in palese violazione dell'art. 97 della Costituzione Italiana, che prevede il principio della << imparzialità dell'amministrazione >>.

Distinti saluti.

**IL RESPONDABILE PROVINCIALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF**  
*Marco Boriassi*





*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Bergamo**

*"Adversus ignem audentissimi."*

Ufficio Segreteria

Bergamo, li 3 DIC. 2013

Via M. Codussi, 9 - 24124 Bergamo  
Tel. 035/2278203 - 233  
e-mail: [comando.bergamo@vigilfuoco.it](mailto:comando.bergamo@vigilfuoco.it)  
Pec: [com.bergamo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.bergamo@cert.vigilfuoco.it)  
sito internet [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**COM-BG**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0016993 del 03/12/2013

01.01.06.02. Informativa sindacali /P.1.

Alle OO.SS.  
**SEDE**

E p.c.

Al D.V.D. Ing. Michele Bottari

Oggetto: O.d.S. n.146 del 20.11.2013 Comando Prov.le VV.F. Bergamo – Mobilità interna Capi Squadra –  
Trasferimento del Coordinatore Provinciale della CGIL C.S. Bettinelli Raffaele.

Con riferimento alle note relative all'oggetto pervenute allo scrivente dalla CONAPO rispettivamente il 22 e il 25 novembre u.s. (qui allegate in copia) si precisa che, come già accennato nel corso, la scelta di dare priorità alla istanza del C.S. Bettinelli è derivata dalla richiesta del Segretario Provinciale della Funzione Pubblica CGIL Bergamo (nota del 8/5/2013 assunta e protocollo con il n. 6818 del 15/5/2013), dal principio generale di tutela delle prerogative sindacali che costituisce la "ratio" dell'art. 22 della legge 300/70 e dall'assenza di osservazioni da parte delle SS.LL. – interpretata dallo scrivente come silenzio-assenso - in occasione degli ultimi due incontri relativi proprio alla mobilità dei nuovi CS 2009.

Aggiungo al riguardo

- che lo stesso Bettinelli, in occasione della precedente mobilità, aveva spiegato allo scrivente che, pur potendosi avvalere delle citate prerogative sindacali per evitare la assegnazione al distaccamento di Zogno, aveva scelto, per non danneggiare altri colleghi, di accettare tale assegnazione provando a proseguire la sua attività sindacale in sede periferica;
- che della mobilità di Bettinelli si accenna già nell'OdS n. 109 del 23 agosto u.s. relativo alla assegnazione dei nuovi CR con decorrenza 2007-2008 con riequilibrio dei CS.

Posto quanto sopra e considerato che i criteri di mobilità, salvo alcune regole generali, sono concordati in sede locale, si chiede a codeste OO.SS., esclusa naturalmente la CONAPO, un parere espresso ed ufficiale sul criterio utilizzato dallo scrivente in questa particolare situazione. Questo ai fini di ogni eventuale azione futura.

Il Comandante Reggente  
Ing. Giulio De Palma



# Ministero dell'Interno

## COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BERGAMO

Addì 9/12/2013 alle ore 14.30 presso i locali del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo, a seguito di convocazione di cui alla nota n° 17104 del 6/12/2013 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti dell'Amministrazione e del personale con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- Corsi di formazione per l'anno 2014;
- Criteri di mobilità;
- Varie ed eventuali.

E' presente il Comandante Ing. Giulio De Palma, l'Ing. Michele Bottari e il S.D.A.C.C.E. Silvana Mazza, V.C. Tombini Stefano ed i sottoelencati rappresentanti del personale:

- |   |         |
|---|---------|
| ▪ per le OO.SS, i sottoelencati rappresentanti: |         |
| ▪ Bettinelli Raffaele                           | ← CGIIL |
| ▪ Gamba Antonio - Minnelli Fiorenzo             | CISL    |
| ▪ Bagliesi Giuseppe – Nordera Albertino         | UIL     |
| ▪ Assente                                       | USB     |
| ▪ Assente                                       | CONFSAL |
| ▪ Boriassi Marco – Mingoia Sandro Fabio         | CONAPO  |
| ▪ Assente                                       | UGL     |

Il Comandante saluta i presenti e, riprendendo la nota di convocazione prot. n. 17104 del 6/12/2013, spiega i motivi della richiesta di incontro.

→ Rispetto al primo argomento chiarisce innanzitutto i presupposti dell'OdG 146/2003 oggetto di contestazione da parte della Conapo con le due successive note del 22 e del 25 novembre 2013.

Allo scopo ripercorre brevemente i fatti.

In occasione del passaggio di qualifica da vigile a capo squadra, il segretario provinciale della CGIL, in servizio presso la sede centrale di Bergamo, in mancanza di posti presso la stessa sede centrale, aveva scelto il distacco di Zogno.

Contestualmente l'interessato aveva subito segnalato al Comandante il timore di non poter svolgere in modo adeguato, in tale sede, la propria attività sindacale.

Dopo circa un anno, a pochi mesi dalla nuova mobilità dei CS la segreteria regionale della CGIL ha chiesto il rientro in sede centrale del neo capo squadra richiamando l'art. 22 della legge 300/1970

Dopo tale richiesta, con OdG n. 109 del 23/08/2013, è stata concessa all'interessato, in attesa della mobilità, una prima agevolazione in tal senso compatibilmente con le esigenze di servizio.

Successivamente, nei due incontri sindacali che hanno portato alla recente mobilità dei CS, il Comandante ricorda di aver segnalato alle OO.SS. provinciali l'intenzione di accettare la richiesta di rientro del segretario provinciale della CGIL, dando allo stesso priorità rispetto agli altri colleghi CS, indipendentemente dalla graduatoria; tale comunicazione non è stata verbalizzata non ritenendo che il criterio accennato fosse da confermare e perché nessuno dei rappresentanti sindacali si era espresso in modo dubitativo o contrario.

Da qui la mobilità attivata con il citato OdG 146/2013 che, con il criterio adottato, ha permesso al segretario provinciale di rientrare in sede centrale al posto di un altro collega, neo CS, che lo precedeva in graduatoria.

Sul criterio di mobilità adottato il Comandante segnala poi di avere ben presente che l'art. 22 della legge 300/1970 non riguarda esattamente il caso in esame ma, in base alla ratio dello stesso articolo, ovvero quella di tutelare la migliore esplicazione dell'attività sindacale stante il carattere fondamentale delle prerogative sindacali che la norma mira a tutelare, lo ha ritenuto una sorta di diritto o comunque di giusta causa per poter favorire la mobilità di un dirigente sindacale anche se non spettante in base al solo ordine di graduatoria dei nuovi CS.

Sulla questione la Conapo prende atto che il Comando, contrariamente a quanto deducibile dalla lettera dell'OdG contestato, ha ora una posizione dubitativa sulla esistenza di un effettivo diritto ma conferma che il movimento è stata una indebita forzatura potenzialmente lesiva degli interessi di chi non si è potuto spostare.

La UIL e la CISL si limitano a ribadire quanto già sottoscritto nella nota congiunta del 29/11/2013 confermando cioè di non essere contrarie al criterio utilizzato ove però non siano lesi interessi di terzi.

La CGIL, parte in causa e già firmataria della lettera aperta del 27.11.2013 non aggiunge nulla.

Il Comandante assicura che la questione verrà posta subito all'attenzione dell'Ufficio Centrale per le Relazioni Sindacali per un giudizio su quanto avvenuto e per le future occasioni. Tale parere sarà poi determinante ai fini di una eventuale modifica delle decisioni assunte.

La Conapo chiede che, ove il Comando intenda confermare il diritto di priorità per i dirigenti sindacali, tale scelta sia oggetto di apposito referendum a tutto il personale.

La CISL e la UIL esprimono la propria contrarietà alla iniziativa ritenendola superflua in quanto già espressione del volere dei propri iscritti.

Il Comandante ribadisce l'intenzione di chiarire la problematica coinvolgendo anche gli Uffici superiori.

A chiusura del primo argomento il Comandante segnala alcune evidenti anomalie nella distribuzione del personale nel Comando. Eccesso di istruttori professionali (spesso assenti a motivo della loro particolare professionalità) nei turni C e soprattutto A; carenza di qualificati autisti a Orio nel turno D rispetto al B in particolare; presenza a Zogno di una elevata percentuale (4 su 7) di vigili degli ultimi due corsi rispetto agli altri turni. Sottolinea infine come gli attuali criteri di mobilità, ostacolando di fatto la mobilità degli autisti, siano di ostacolo allo sforzo, necessario e collettivo, di mantenere la piena e sicura operatività del Comando.

Si discute al riguardo convenendo che, al momento, è più opportuno mantenere i criteri in essere cercando, periodicamente e, di preferenza con mobilità volontarie, di riequilibrare le situazioni anomale eventualmente in essere.

Chiuso il primo punto il Comandante, con il supporto dell'ing. Bottari e del VC Tombini, illustra dapprima la programmazione regionale dei corsi 2014. Per ogni corso vengono valutati possibili criteri di priorità nella scelta del personale partecipante.

Si passa poi all'esame della possibile programmazione provinciale che viene definita come da tabella allegata al presente verbale.

In generale si ribadisce la volontà congiunta di comunicare tale programmazione a tutto il personale, avviando da subito una ricognizione generale degli interessati e riprendere il confronto dopo l'acquisizione dei dati complessivi relativi alla motivata richiesta formativa, per precisare, corso per corso e in osservanza agli eventuali criteri prefissati dalla Direzione Regionale, i criteri di priorità per la partecipazione.

Criteri che, in ogni caso, dovranno evitare la concentrazione dell'attività formativa su pochi soggetti, anche se più anziani o davanti in graduatoria, ma favorire una formazione più diffusa e coerente all'interno dei singoli percorsi formativi.

Vale infine quanto già concordato sul fatto che la maggiore formazione del personale è un bene tale da giustificare, ove necessario, interventi di mobilità temporanea (durata del corso) e, di regola, limitati alla stessa sede di servizio.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Comandante ringrazia per l'equilibrato e costruttivo confronto e chiude l'incontro.

Bergamo, 9 dicembre 2013

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Comandante Provinciale  
Ing. Giulio De Palma



Per le OO.SS.:

CGIL.....

CISL.....

UIL.....

USB.....ASSENTE.....

CONFSAL.....ASSENTE.....

CONAPO.....

UGL.....ASSENTE.....